



MODALITA' OPERATIVE IN CASO DI DEPOSITO DI ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI CUSTODI PER I CONTEGGI RELATIVI ALLA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

I Giudici dell'Esecuzione

Tenuto conto che sono pervenute diverse segnalazioni da parte del Funzionario responsabile della Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, circa l'oggettiva difficoltà di far fronte all'emissione dei mandati di pagamento nelle procedure nelle quali è stata disposta la conversione del pignoramento;

Rilevato come tali segnalazioni hanno avuto riscontro in molteplici doglianze sollevate da parte dei creditori procedenti, i quali lamentano o l'impossibilità di verificare l'effettivo e tempestivo versamento delle rate o comunque la tardiva emissione dei mandati di pagamento;

Rilevato come sia nota a questo Giudice la condizione di strutturale deficienza di organico in cui versano anche le Cancellerie;

Ritenuto dunque che, al fine di evitare il protrarsi di tali disagi, appare altamente opportuno introdurre la prassi di nominare un custode giudiziario anche in quelle procedure nella quali la conversione del pignoramento avvenga prima dell'emissione del decreto di fissazione di udienza ex art.569 cpc, affinché questi possa provvedere all'espletamento dei summenzionati adempimenti, oltre che alle verifiche relative alla regolarità della procedura;

rilevato come tale prassi risulti in uso anche presso altri Tribunali (ex multis Tribunale di Savona e Tribunale di Verona);

PER TALI RAGIONI

STABILISCONO LE SEGUENTI MODALITA' OPERATIVE ALLE QUALI DOVRANNO
ATTENERSI I CUSTODI IN SEDE CONVERSIONE DI PIGNORAMENTO

Con l'originario decreto di nomina, o in alternativa, con il decreto di fissazione dell'udienza per la determinazione della somma da sostituire al bene o i beni pignorati, il G.E. conferisce al custode l'incarico, nella prima ipotesi condizionato all'eventuale successivo deposito dell'istanza di conversione, di assistere la cancelleria nella gestione delle somme versate in conversione e più nello specifico:

- ✓ Richiedere alla BCC di Roma l'associazione con il conto corrente, inoltrando specifica PEC al predetto istituto, allegando il decreto di nomina. Si precisa che il conto corrente dedicato alle conversioni è unico ed è quello contraddistinto dal numero ____202__, come da indicazioni contenute nella locandina presente sul sito del Tribunale;
- ✓ verificare il regolare pagamento delle rate da parte del debitore esecutato, a seguito dell'ordinanza ex art. 495, III comma, c.p.c., *depositando copia dell'estratto conto nel fascicolo*;
- ✓ Predisporre, prima delle udienze fissate per la verifica dei pagamenti, un rendiconto delle somme versate dal debitore, nonché un piano di riparto parziale degli importi da assegnare ;
- ✓ Inserire, successivamente all'approvazione da parte del G.E. sulla piattaforma Relax Banking della BCC il piano di riparto parziale e/o definitivo al fine di consentire l'emissione dei mandati di pagamento a cura del funzionario di cancelleria.

DECADENZA DALLA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

Nell'ipotesi in cui il custode, con resoconto depositato nel fascicolo telematico, accerti l'omissione o un ritardato pagamento, superiore ai 30 giorni, delle rate da parte dell'esecutato, il custode relazionerà al G.E. depositando nel fascicolo telematico una puntuale relazione. Il Giudice dell'Esecuzione fisserà apposita udienza per l'assunzione dei provvedimenti del caso, previa audizione delle parti.

Il decreto di fissazione udienza non equivale a pronuncia della decadenza della conversione del pignoramento e di confisca delle somme sino a quel momento depositate e non distribuite, e quindi, non sospende le rate della conversione. Sino all'udienza la parte esecutata, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere al GE di essere rimessa nei termini

QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO DEL CUSTODE

Il custode avrà diritto al compenso ex DM 80/09 senza aumenti né riduzioni, in considerazione del fatto che l'attività posta in essere per la gestione delle somme versate in conversione può considerarsi equivalente a quella per le visite con i potenziali offerenti.

Il custode è onerato a depositare la relativa istanza di liquidazione sin dall'inizio delle operazioni, allegando in formato word il modello in uso presso questo Tribunale, precompilato.

Identico onere grava sul perito, ove nominato ed ove abbia svolto attività peritale.

Invece, qualora l'esecutato decada dalla conversione per mancato pagamento delle rate e venga disposta la vendita, il compenso del custode originario potrà essere aumentato fino al 20%, ai sensi del DM 80/2009 art. 2, comma 5, perché in tale ipotesi l'ausiliario dovrà svolgere l'attività di gestione delle somme versate in conversione quanto l'attività di custodia del compendio. L'aliquota dell'aumento da applicare al compenso del custode dovrà essere modulata e proporzionata al numero di rate pagate dall'esecutato ed all'attività svolta dall'ausiliario quale gestore delle somme versate in conversione

Tivoli, 13.2.25

I Giudici del Settore Esecuzioni Immobiliari

DOTT. FRANCESCO LUPIA

DOTT. MARCO PIOVANO

FRANCESCO
LUPIA
13.02.2025
11:11:21 UTC



R



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Depositato in Cancelleria il 25/2/2025
Il Funzionario EKira Felli

[Handwritten signature]